



**Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per lo svolgimento delle attività rientranti nell’ambito della realizzazione dello studio di sicurezza integrato d’area per il polo chimico di Ferrara.**

**RICHIAMATI:**

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- in particolare l’art. 5, comma 1, lett. n), della medesima legge regionale il quale prevede tale funzioni, attività e compiti dell’Arpa il supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- l’art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che “Per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l’Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente”;
- l’art. 15 della l. 7 agosto 1990. n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**RICHIAMATE, inoltre:**

- la DDG n. 69 del 13 settembre 2011 recante “Approvazione schema di protocollo d’intesa per la realizzazione dello studio di sicurezza integrato d’area per il polo chimico di Ferrara” stipulato tra la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia regionale di protezione Civile, la Provincia di Ferrara, il Comune di Ferrara, l’Ufficio Territoriale di Governo di Ferrara, ed Arpa;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna. n. 1637 del 14 novembre 2011;

**PREMESSO:**

- che con delibera n. 1760 del 26/11/2012 la Regione Emilia-Romagna ha approvato uno schema di convenzione tra l’Agenzia di protezione Civile e Arpa per lo svolgimento delle attività rientranti nell’ambito della realizzazione dello studio di sicurezza integrato d’area per il polo chimico di Ferrara in attuazione del Protocollo d’intesa di cui sopra, siglato dagli Enti il 24/02/2012;

**RILEVATO:**

- che, per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte di Arpa, si fa esplicito riferimento all'art. 2 della convenzione stessa;
- che la convenzione avrà validità fino al 24/02/2014;
- che per la realizzazione delle attività previste, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile corrisponderà ad Arpa un contributo di Euro 50.000,00, come specificato nel Protocollo d'intesa approvato con DDG n. 69/2011, che sarà erogato secondo le modalità di cui all'art. 5 della Convenzione citata;
- che i ricavi coprono interamente i costi esterni previsti per il progetto;

**RITENUTO:**

- opportuno sottoscrivere con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile lo schema di convenzione, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale, in quanto le attività previste sono conformi alle finalità dell'Agenzia;

**DATO ATTO:**

- della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi del Regolamento in materia di decentramento approvato con D.D.G. n. 65/2010;
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 il Dott. Ermanno Errani Responsabile del CTR RIR della Direzione Tecnica;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;

**DETERMINA**

1. di approvare lo schema di convenzione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento delle attività rientranti nell'ambito della realizzazione dello studio di sicurezza integrato d'area per il polo chimico di Ferrara in attuazione del Protocollo d'intesa di cui sopra, siglato dagli Enti il 24/02/2012;
2. di dare atto che la convenzione avrà validità fino al 24/02/2014;
3. di dare atto, inoltre, che Arpa ha individuato il Dott. Ermanno Errani, Responsabile CTR RIR, quale Responsabile tecnico-scientifico della convenzione;
4. che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile corrisponderà ad Arpa un contributo di Euro 50.000,00, come specificato nel Protocollo d'intesa approvato con DDG n.

69/2011, che sarà erogato secondo le modalità di cui all'art. 5 della Convenzione allegata sub A).

IL DIRETTORE TECNICO AD INTERIM

(Prof. Stefano Tibaldi)

---

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO D'AREA PER IL POLO CHIMICO DI FERRARA DI CUI AL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DGR 1637 DEL 14 NOVEMBRE 2011.

L'anno 2012, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede dell'Agazia regionale di Protezione Civile, Viale Silvani, 6 - Bologna,

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n.225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59";

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche bel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agazia regionale di protezione civile";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 652 del 14 maggio 2007: "Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle Convenzioni previste dalla L.R. 1/2005";

VISTO il decreto legislativo 17 Agosto 1999 n. 334 "Attuazione della DIR 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" come modificato dal Decreto legislativo 21 Settembre 2005 n. 238;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1637 del 14/11/2011 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa tra la

Regione Emilia-Romagna- Direzione Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, l'Agenzia regionale di Protezione civile, la Provincia di Ferrara, l'Ufficio Territoriale di Governo di Ferrara, il Comune di Ferrara, L'Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna, le Aziende che rientrano nel Polo Chimico e Industriale di Ferrara;

Visto il Protocollo d'intesa siglato dai sottoscrittori summenzionati in data 24 febbraio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e L'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, e richiamatene integralmente le premesse;

TRA

l'Agenzia Regionale di Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), rappresentata dal Direttore, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani, n.6,

E

L'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna - Direzione Tecnica (in seguito denominata ARPA) rappresentata dal Direttore Tecnico ad Interim Prof. Stefano Tibaldi, domiciliato per la carica presso la sede di ARPA - Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro 6, 40122 Bologna;

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

La presente convenzione ha come obiettivo lo svolgimento delle attività preordinate alla realizzazione dello "Studio di Sicurezza Integrato D'area per il polo chimico di Ferrara" di cui al protocollo d'intesa approvato con DGR 1637 del 14 novembre 2011, siglato il 24 febbraio 2012;

Con la presente convenzione l'Agenzia affida ad ARPA Emilia-Romagna lo svolgimento dell'attività di supporto scientifico allo studio individuato al comma 1, nell'ambito delle attività prestabilite nel programma operativo definito all'art.2;

L'Agenzia, sulla base delle somme all'uopo assegnate dalla Regione Emilia-Romagna, determina le risorse disponibili per lo svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della presente convenzione;

## Art. 2

### (Programma Operativo)

Le attività sottoelencate costituiscono il riferimento del Programma Operativo della convenzione:

- Censimento e caratterizzazione delle sorgenti di rischio:
  - analisi dettagliata della situazione esistente nell'area del polo chimico di Ferrara relativamente alle sorgenti di rischio. Alla base dello studio vi è la descrizione dei cicli produttivi dell'intera area industriale comprese le interconnessioni tra i vari impianti e stabilimenti del polo industriale. A ciò si associa l'identificazione e la valutazione degli scenari incidentali che per gli impianti si desumono tipicamente dai rapporti di sicurezza mentre richiedono un'analisi apposita per i trasporti.
  - definizione modalità di analisi dei rapporti di sicurezza predisposti ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e definizione dei contenuti utili ai fini dello SSIA;
  - censimento delle installazioni fisse;
  - censimento delle pipeline;
  - censimento delle condotte interne;
  - supporto all'attività di censimento dei trasporti merci pericolose su strada e ferrovia;

- Supporto per la caratterizzazione del territorio in relazione alla presenza di elementi territoriali ed ambientali vulnerabili: supporto a Comune e Provincia per la raccolta dati relativa alla distribuzione della popolazione e l'individuazione dei centri di vulnerabilità ;
- Censimento lavoratori all'interno dell'area oggetto di studio per le aziende non a rischio di incidente rilevante;
- Caratterizzazione meteo-climatica dell'area: raccolta ed elaborazione dati meteo ;
- Partecipazione alla verifica dei risultati dello SSIA e concorso alle proposte di intervento per la riduzione del rischio sulla base dei risultati ottenuti.

#### Art. 3

(Modalità di attuazione del contratto)

1. L'ARPA realizzerà le attività programmate sulla base di linee concordate con l'Agenzia.
2. L'ARPA, per quanto di propria competenza, individua nel dott. Ermanno Errani, Responsabile del CTR RIR, il Responsabile tecnico-scientifico della presente convenzione, responsabile in solido dal punto di vista scientifico. Al responsabile tecnico-scientifico spetterà il compito di organizzare l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
3. L'Agenzia individua quale responsabile del progetto il Direttore, dott. Maurizio Mainetti.
4. L'ARPA potrà avvalersi anche di soggetti terzi o di aziende specializzate per attività di supporto funzionali allo svolgimento del programma.

#### Art. 4

(Responsabilità ed oneri a carico di ARPA)

1. ARPA è tenuta ad assolvere i compiti definiti nel programma operativo rispettando i termini temporali ivi previsti. In caso di mancato rispetto di tali termini, il Direttore di ARPA è tenuto ad informare per iscritto l'Agenzia delle cause che hanno impedito di adempiere a quanto richiesto.
2. ARPA si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività concordate.

Art. 5

(Modalità di pagamento e disposizioni contabili)

1. Agli oneri derivanti dalla presente convenzione farà fronte l'Agenzia regionale di Protezione Civile nell'ambito della propria disponibilità di bilancio all'uopo assegnata dalla Regione;
2. L'Agenzia, a seguito dell'approvazione della convenzione provvederà con atti del dirigente regionale competente all'assunzione del relativo impegno di spesa ed alla liquidazione delle relative somme ad ARPA a titolo di contributo per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2;
3. L'erogazione del contributo da parte dell'Agenzia a favore di ARPA avverrà con le seguenti modalità:
  - erogazione di una anticipazione pari al 40% dell'importo complessivo delle risorse, al fine di consentire l'avvio delle attività, da disporre dietro presentazione di apposita nota di debito;
  - l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, a seguito della presentazione, previa positiva valutazione, della documentazione tecnica illustrativa dell'attività svolta, dietro presentazione di apposita nota di debito.

Art. 6

(Utilizzazione dei dati)

L'Agenzia e l'ARPA hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione. Nel caso di pubblicazione anche parziale ARPA si impegna a informare l'Agenzia e a menzionare sempre l'Agenzia stessa quale ente promotore e a fornire preventivamente copia della pubblicazione all'Agenzia, al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

#### Art. 7

(Proprietà degli elaborati)

La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca spetta a ciascuna delle parti che potranno utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

#### Art. 8

(Protezione dati personali)

1. ARPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, di seguito denominato Codice, è designata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato per conto dell'Agenzia regionale, Titolare del trattamento, nell'ambito delle attività svolte sempre per conto dell'Agenzia regionale in applicazione della presente convenzione.

Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel Codice. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- b) predisporre, qualora il trattamento comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del

- Codice e nei termini previsti dal medesimo Codice (art. 8, comma 1, art. 146, commi 1 e 2;
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto al Direttore dell'Agenzia regionale, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice (art. 8, comma 1, art. 146, commi 1 e 2;
  - e) fornire al Direttore dell'Agenzia regionale la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste;
  - f) individuare le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati personali e fornire alle stesse istruzioni per il corretto trattamento dei dati, vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; l'incarico è conferito con modalità tali da poter associare ai nominativi delle persone incaricate i trattamenti che le stesse sono autorizzate ad effettuare;
  - g) consentire al Direttore dell'Agenzia regionale, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite invio di specifici report a cadenza annuale e/o a richiesta, contenenti a titolo esemplificativo le seguenti informazioni: adozione del Documento programmatico sulla Sicurezza (DPS); adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi; predisposizione dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione.

#### Art. 9

(validità e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità fino al 24/02/2014.
2. L'Agenzia può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla

liquidazione delle spese già sostenute e delle obbligazioni giuridiche contratte da ARPA fino al ricevimento della nota di preavviso di risoluzione della convenzione.

3. ARPA può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno novanta giorni per provata inadempienza da parte dell'Agenzia agli impegni previsti nei precedenti articoli.

Art. 10

(Controversie)

1. Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente convenzione sono rimesse ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dall'Agenzia, il secondo dall'ARPA ed il terzo concordemente dagli altri due arbitri.
2. La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 11

(Registrazione)

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Tutte le spese relative all'eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico della Parte che ha avuto interesse alla registrazione.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di bollo sono a carico dell'Agenzia regionale di protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

-----

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente

---

Agenzia regionale di Protezione Civile

---

N. Proposta: PDTD-2012-822 del 06/12/2012

**Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica**

**OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile per lo svolgimento delle attività rientranti nell'ambito della realizzazione dello studio di sicurezza integrato d'area per il polo chimico di Ferrara.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 12/12/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---